

Lavoro a progetto riqualificato: niente indennità forfettaria

La Cassazione esclude l'indennità dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 per i contratti a progetto: tutela retributiva piena e decadenze circoscritte al recesso datoriale

Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Rapporto di Lavoro e Contratti 15 Ottobre 2026 Lettura 15 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 15 Ottobre 2026: La decisione della Suprema Corte compone il contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità, escludendo l'indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità nelle riqualificazioni di collaborazioni autonome e riaffermando la tutela risarcitoria integrale per le retribuzioni perdute.

Abstract (Italiano)

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026, ricompone il contrasto nomofilattico sugli effetti risarcitori della **riqualificazione del lavoro a progetto in subordinato** ai sensi dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Superando l'orientamento estensivo inaugurato nel 2019 e recepito ancora nel 2023, la Suprema Corte stabilisce che l'accertamento giudiziale della natura dipendente del rapporto non costituisce un'ipotesi di conversione del termine ex art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Ne discende che al prestatore non si applica la liquidazione indennitaria forfettizzata tra 2,5 e 12 mensilità, bensì la **tutela risarcitoria integrale** per le retribuzioni perdute unitamente al recupero delle differenze tabellari maturate. La pronuncia chiarisce inoltre che la **decadenza stragiudiziale e giudiziale** prevista dal medesimo art. 32 opera esclusivamente dinanzi a un recesso espresso del committente, restando inapplicabile quando il rapporto sia cessato per mera scadenza naturale del termine.

Abstract (English)

The Italian Supreme Court of Cassation, in judgment no. 24479 of August 5, 2026, settles a significant judicial conflict regarding the financial remedies applicable upon the reclassification of project-based contracts into open-ended subordinate employment under Article 69(2) of Legislative Decree no. 276/2003. Overruling the extensive approach adopted between 2019 and 2023, the

Court ruled that judicial reclassification does not equate to a mere conversion of a fixed-term clause under Article 32(5) of Law no. 183/2010. Consequently, the capped statutory compensation (2.5 to 12 monthly wages) cannot apply to disguised employment relationships, thereby securing full ordinary damages and wage differentials for the worker. Furthermore, the decision reaffirms that the stringent procedural forfeiture periods under Article 32 are strictly confined to explicit dismissals by the principal, remaining wholly inapplicable when the contractual relationship naturally terminates upon expiry of its nominal deadline.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Esclusione dell'indennità forfettaria:** L'accertamento della subordinazione ex art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non integra una conversione del termine: non si applica il tetto dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
- **Ristoro risarcitorio pieno:** Il lavoratore riqualificato ha diritto al risarcimento integrale del danno ex art. 1223 c.c. e alle differenze retributive maturate, computate al netto dell'assorbimento dei compensi già percepiti.
- **Inoperatività delle decadenze alla scadenza:** Il doppio termine di decadenza (60 e 180 giorni) dell'art. 32 della legge n. 183/2010 si applica solo in presenza di un recesso datoriale espresso e non alla scadenza naturale del contratto.
- **Rilevanza delle prestazioni ulteriori:** Lo svolgimento di compiti eccedenti l'oggetto negoziale conferma lo stabile inserimento organizzativo e preclude in radice la logica della conversione della clausola temporale.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

La fattispecie prevista dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, rilevante ai fini dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l'accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle concrete modalità della sua esecuzione. Pertanto, all'accertamento della subordinazione del rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 non consegue l'applicazione dell'indennità risarcitoria forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n. 24479/2026

La decisione resa dalla **Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026¹** affronta uno dei nodi più controversi dell'ordinamento giuslavoristico, segnando una netta inversione rispetto alle letture riduttive delle garanzie contrattuali. L'intervento nomofilattico del collegio di legittimità affronta il regime risarcitorio derivante dalla **riqualificazione del lavoro a progetto in subordinato**, sciogliendo la complessa antinomia tra l'articolata disciplina sanzionatoria speciale del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#) e i meccanismi di forfettizzazione del pregiudizio patrimoniale introdotti dall'[art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183](#).

La **parabola interpretativa** dell'ultimo decennio aveva progressivamente dilatato l'ambito operativo della liquidazione standardizzata tra 2,5 e 12 mensilità, attraendo nella sfera applicativa della conversione negoziale fattispecie strutturalmente distanti dalla mera nullità di un termine. Tale equiparazione finiva per omologare l'accertamento di una **subordinazione occultata** alla caducazione della clausola temporale in un rapporto genuinamente dipendente. La Suprema Corte ristabilisce la doverosa asimmetria tra i rimedi, riaffermando che la deviazione della prassi contrattuale dalle forme tipiche dell'autonomia postula la **ricostituzione della posizione creditoria** mediante il risarcimento integrale del danno da inadempimento.

Sotto un concorrente profilo di diritto processuale, la sentenza ridefinisce i confini dei rigidi oneri di decadenza giudiziale e stragiudiziale, sottraendo a tale regime le vicende in cui la cessazione del rapporto contrattuale non sia imputabile a un **recesso espulsivo formale** del datore. L'arresto riallinea l'interpretazione sistematica ai principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, delineando coordinate ermeneutiche destinate a riverberarsi sulla gestione del contenzioso e sul calcolo delle obbligazioni datoriali che l'indagine successiva si propone di scandagliare.

02. Il contrasto sulla tutela risarcitoria tra conversione del termine e simulazione contrattuale

2.1 — L'orientamento estensivo e l'applicazione analogica dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010

La qualificazione delle conseguenze patrimoniali connesse alla violazione del tipo contrattuale ha a lungo risentito di una lettura pan-indennitaria, volta ad estendere il perimetro della riparazione forfettizzata oltre i confini del lavoro subordinato a termine. A partire dai pronunciamenti del 2019, una parte consistente della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la liquidazione compresa tra 2,5 e 12 mensilità di cui all'[art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010](#) dovesse applicarsi a qualsiasi ipotesi di **stabilizzazione del rapporto**, valorizzando l'assenza nel dettato normativo di espressi criteri selettivi e ravvisando una generale intenzione legislativa di contenere i costi d'impresa dinanzi alle incertezze del contenzioso.

Tale impostazione estensiva ha trovato puntuale riscontro in una serie di ordinanze rese dalla Cassazione Civile nel corso del 2023. Con l'ordinanza n. 4211 del 10 febbraio 2023², il collegio ha ribadito che il regime indennitario forfettario trova ingresso anche dinanzi a un contratto a progetto viziato da genericità del programma negoziale, reputando sufficiente la concorrenza della temporaneità formale del contratto e dell'effetto di trasformazione a tempo indeterminato. Nel medesimo solco si è collocata l'ordinanza n. 695 del 12 gennaio 2023³, escludendo l'invocabilità della tutela reintegratoria piena prevista per i licenziamenti nulli e confinando il ristoro patrimoniale nelle mensilità previste dal Collegato Lavoro. Pochi mesi dopo, l'ordinanza n. 32138 del 20 novembre 2023⁴ ha confermato l'operatività del tetto risarcitorio perfino in caso di riqualificazione per superamento dei trenta giorni nelle collaborazioni meramente occasionali, assumendo che la tutela trovi fondamento in qualsiasi accertamento della natura subordinata del vincolo obbligatorio.

A fronte di tale orientamento monolitico ma fortemente criticato dalla giurisprudenza di merito, la sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026¹ ha operato una revisione complessiva del contrasto ermeneutico, isolando la frizione logica di un'applicazione analogica priva di fondamento causale e ripristinando il discrimine tra patologia della clausola accidentale e simulazione del tipo negoziale.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Civ. n. 4211/2023	Superato	Applicazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, al contratto a progetto illegittimo per genericità, sul presupposto della conversione a tempo indeterminato.
Cass. Civ. n. 695/2023	Superato	Esclusione della tutela reintegratoria reale dell'art. 18 l. 300/1970 e liquidazione forfettaria del danno ex art. 32 in mancanza di licenziamento formale.
Cass. Civ. n. 32138/2023	Superato	Estensione del massimale risarcitorio a ogni conversione di prestazione autonoma o occasionale ultra-trentagiornaliera in rapporto dipendente.
Cass. Civ. n. 24479/2026	Nomofilattico	Radicale inapplicabilità dell'art. 32 alla riqualificazione ex art. 69 d.lgs. 276/2003: esclusa la forfettizzazione, spetta il risarcimento integrale ordinario.

2.2 — La genesi del Collegato Lavoro e il monito costituzionale della sentenza n. 303 del 2011

Per comprendere appieno la cesura operata dal recente arresto di legittimità occorre risalire alla matrice storico-normativa che ha generato il comma 5 dell'art. 32. La disposizione non nacque per rimodulare l'intero assetto rimediabile del diritto del lavoro, bensì per offrire una risposta contingente e mirata al contenzioso seriale che aveva travolto primarie aziende di servizi pubblici, esposte a ingenti esborsi patrimoniali per effetto della nullità del termine apposto a innumerevoli contratti individuali. Il meccanismo risarcitorio forfettizzato fu concepito attorno allo schema dell'[art. 1419, secondo comma, c.c.](#), in base al quale la nullità della clausola cronologica non travolge l'intero negozio ma ne determina la trasformazione legale in contratto a tempo indeterminato, lasciando immutata la causa del rapporto subordinato pattuita fin dall'origine.

L'eterogeneità di contenuti della legge n. 183 del 2010 preclude l'estrapolazione di un principio generale idoneo a comprimere indiscriminatamente i diritti risarcitori del lavoratore. Come già rilevato nell'analisi sull'[abuso di contratti a termine nel pubblico impiego](#), le clausole di salvaguardia patrimoniale richiedono una rigorosa rispondenza tra la tipologia dell'illecito datoriale e la misura del ristoro concesso. Tale principio di stretta inerenza trova indiretta conferma nel comma 6 dell'art. 32, il

quale dimezza il tetto indennitario in presenza di accordi sindacali finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di personale già occupato a tempo determinato, delineando un perimetro applicativo circoscritto a coloro che erano già formalmente incardinati quali lavoratori subordinati.

Un decisivo conforto a questa ricostruzione restrittiva promana dalla sentenza n. 303 del 2011 della Corte Costituzionale. Nello scrutinare la legittimità del Collegato Lavoro, il Giudice delle leggi chiari che la **conversione del contratto a termine** subordinato non può in alcun modo essere assimilata a figure obiettivamente più gravi, quale l'**utilizzo fraudolento** delle collaborazioni coordinate e continuative. La pronuncia della Consulta aveva già tracciato una linea di confine invalicabile: una cosa è depurare un contratto subordinato da una pattuizione temporale illegittima, altra cosa è consentire che la **dissimulazione del vincolo gerarchico** sotto le vesti dell'autonomia trovi rifugio in una tutela risarcitoria calmierata. Tale monito, a lungo oscurato dalla giurisprudenza estensiva, viene ora riassunto dalla Cassazione a fondamento della propria svolta interpretativa.

03. La riqualificazione del lavoro a progetto in subordinato nella decisione nomofilattica

3.1 — La cesura ontologica tra elisione della clausola nulla ed emersione della subordinazione

L'architettura sistematica delineata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026¹ poggia sulla netta demarcazione tra rimedi manutentivi e accertamenti demolitori della fattispecie apparente. Nel contratto di lavoro subordinato a termine la caducazione della clausola cronologica opera mediante un meccanismo di **integrazione cogente**: l'assetto di interessi voluto dai contraenti rimane sostanzialmente integro, venendo espunta unicamente la limitazione temporale incompatibile con il modello legale inderogabile. La prestazione resa e la relativa causa sinallagmatica erano già intrinsecamente subordinate, sicché la tutela indennitaria mira a risarcire il solo lasso temporale intercorrente tra la scadenza apparente e la pronuncia di conversione.

Radicalmente diversa si presenta la domanda proposta ai sensi dell'[art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003](#). In questa seconda ipotesi non si assiste alla depurazione di un negozio valido mediante la soppressione di un elemento accidentale, bensì a una complessiva operazione di **emersione della realtà effettiva**. Quando l'attività lavorativa viene dedotta formalmente come collaborazione

coordinata a progetto ma si esplica con i tratti dell'eterodirezione, il giudice è chiamato a disconoscere il tipo contrattuale adottato dalle parti per applicare lo statuto protettivo del lavoro subordinato sin dall'origine. Tale qualificazione travolge alla radice le scadenze pattuite nel testo negoziale originario come nelle proroghe successive.

« La conversione espunge una clausola illegittima da un vincolo intatto, mentre la riqualificazione squarcia la finzione dell'autonomia per restituire alla prestazione la sua effettiva consistenza subordinata. »

La qualificazione sanzionatoria contemplata dal legislatore del 2003 non si presta dunque ad alcuna operazione di assimilazione analogica. L'effetto riqualificatorio opera con **efficacia retroattiva piena** e prescinde dall'esistenza di una valida clausola a termine su cui innestare l'elisione parziale, poiché il rapporto è considerato di natura subordinata a tempo indeterminato fin dal momento della sua costituzione materiale. Ne deriva l'inapplicabilità concettuale di una norma, quale il comma 5 dell'art. 32, espressamente calibrata sulla differente struttura della conversione conservativa.

3.2 — Lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto al progetto e l'irrelevanza della conversione

La portata di principio sancita dal giudice di legittimità acquista ulteriore vigore se declinata sul terreno probatorio del caso concreto esaminato. Nella vicenda che ha visto opposti un professionista incaricato e la società committente, la Corte d'Appello di Roma aveva accertato uno stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, suffragato da precisi indici sintomatici quali la destinazione a **cantieri eterogenei** e l'esecuzione di compiti estranei al programma formale. La committente esercitava penetranti forme di verifica sulla presenza fisica in sede e sulle trasferte, integrando gli estremi di un vincolo gerarchico pieno che svuotava di consistenza l'autonomia pattuita sulla carta.

Proprio l'effettuazione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'oggetto pattuito preclude, a monte, qualunque operazione di conversione. Come acutamente rilevato nella motivazione, quando l'attività concretamente prestata trascende l'alveo dei progetti negoziati, la qualificazione giuridica non transita

per la verifica di corrispondenza tra pattuito ed eseguito ex art. 69, comma 2, ma discende dall'applicazione diretta dell'[art. 2094 c.c.](#) dinanzi alla fattualità del lavoro dipendente. La presenza di compiti eccedenti dimostra che la stipulazione del contratto a progetto costituiva un mero schermo formale, inidoneo a fungere da perimetro negoziale da stabilizzare.

La censura formulata dalla committente per confutare tale accertamento probatorio è incorsa nella declaratoria di inammissibilità per violazione dei limiti del sindacato di legittimità. A fronte della **preclusione da doppia conforme** sancita dall'art. 360, comma 4, c.p.c., la Suprema Corte ha ribadito che, allorquando il potere direttivo non sia agevolmente riscontrabile per la complessità delle mansioni svolte, assume rilievo decisivo la valutazione congiunta degli indici sussidiari, quali la continuità dell'apporto e il coordinamento spaziotemporale impresso dall'impresa. Tale quadro di fatto rende evidente come la sanzione non possa consistere in una misura indennitaria attenuata, ma debba riflettere la gravità dell'inadempimento degli obblighi propri del rapporto di lavoro.

3.3 — L'esclusione del tetto indennitario e il ripristino del regime risarcitorio integrale

L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ristabilisce la piena operatività dei canoni comuni della responsabilità contrattuale. Negando che l'accertamento giudiziale della subordinazione integri una conversione rilevante ai sensi dell'**art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010**, il supremo collegio sottrae il lavoratore alla **strettoia liquidatoria** delle 2,5-12 mensilità, che finiva per trasformare la tutela giudiziale in un beneficio di fatto per il committente inadempiente. L'applicazione della forfettizzazione avrebbe generato un'ingiustificata disparità di trattamento: il lavoratore privo di qualsiasi formalizzazione negoziale godeva del risarcimento ordinario pieno, mentre colui che aveva sottoscritto un progetto simulato si vedeva imporre un tetto liquidatorio rigido.

La caducazione dell'**indennità forfettaria** riapre la strada alla liquidazione del danno secondo i criteri generali dell'[art. 1223 c.c.](#). Il lavoratore ottiene il riconoscimento delle **retribuzioni maturate e non corrisposte** dalla data di estromissione o cessazione del rapporto sino alla materiale riammissione in servizio, comprensive degli accessori di legge, paramtrate al livello di inquadramento contrattuale spettante in base alle mansioni effettivamente svolte. A ciò si aggiunge il diritto al pagamento delle **differenze retributive** dirette e indirette, ivi incluse le mensilità supplementari e il trattamento di fine rapporto.

Da tale impostazione discende altresì il dichiarato assorbimento del terzo motivo di ricorso formulato dal dipendente, che censurava la commisurazione dell'**indennità forfettaria** sul trattamento tabellare

collettivo anziché sui compensi storici più elevati percepiti in costanza di progetto. Venuta meno l'operatività del massimale previsto dalla legge n. 183 del 2010, la nozione di **ultima retribuzione globale di fatto** cessa di fungere da moltiplicatore indennitario, rimettendo al giudice del rinvio il compito di rideterminare l'effettiva perdita patrimoniale sofferta dal creditore della prestazione, aprendo così a un rinnovato confronto sulle ricadute operative nel contenzioso.

04. Coordinate operative nel contenzioso giuslavoristico tra decadenze e differenze retributive

4.1 — Quando opera la decadenza dall'impugnazione: recesso datoriale versus scadenza naturale del termine

Il regime di decadenza disciplinato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 opera esclusivamente in presenza di un atto espresso di recesso del committente. Qualora la collaborazione formalmente autonoma cessi per naturale spirare del termine, l'azione giudiziale di **accertamento della subordinazione** non soggiace ai termini di sessanta e centottanta giorni, restando esercitabile entro l'ordinaria prescrizione.

La soluzione confermata dalla sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026¹, nel respingere il ricorso incidentale promosso dalla società datrice, consolida un principio di fondamentale rilievo per la conduzione delle controversie di lavoro. La previsione di cui all'[art. 32, comma 3, lett. b\), della legge n. 183 del 2010](#) esige sul piano causale un **atto unilaterale di interruzione** della relazione contrattuale. In difetto di una formale manifestazione di volontà risolutiva imputabile al committente, il prestatore d'opera non dispone di alcun provvedimento sfavorevole da confutare tempestivamente, con la conseguenza che l'azione diretta alla riqualificazione e alla riammissione resta ancorata ai soli termini di prescrizione ordinaria.

Per il difensore del lavoratore tale snodo processuale disinnesci le frequenti eccezioni preliminari di tardività sollevate dalla parte datoriale in relazione a contratti risalenti nel tempo. La possibilità di contestare l'assetto negoziale anche a distanza di anni dalla formale chiusura del rapporto consente di spiegare pienamente l'azione risarcitoria e retributiva, preservando la **reclamabilità dei crediti non prescritti**. Si impone tuttavia di distinguere nettamente tra l'inerzia successiva al semplice decorso del tempo contrattuale e la ricezione di comunicazioni espulsive, le quali sole attivano il decorso dei

termini decadenziali, delineando una linea difensiva che deve necessariamente misurarsi con i profili probatori della subordinazione.

4.2 — L'onere probatorio della subordinazione, il principio di assorbimento e le strategie difensive

La costruzione della strategia processuale impone di governare con rigore la bipartizione interna all'[art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003](#). Laddove la contestazione investa la **radicale carenza di un progetto specifico** ai sensi del primo comma, la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato scatta automaticamente sul piano formale, esonerando il ricorrente dall'onere di dimostrare la soggezione al potere direttivo. Al contrario, quando il regolamento contrattuale contempli un programma astrattamente idoneo, l'accertamento ricade nel secondo comma, esigendo la prova rigorosa dello svolgimento della prestazione secondo i canoni della subordinazione ex [art. 2094 c.c.](#) o l'esecuzione di compiti del tutto estranei all'incarico conferito.

Sul versante della quantificazione economica, l'eliminazione del tetto forfettario dell'[art. 32](#) non si traduce in un automatico cumulo tra emolumenti convenuti e spettanze collettive. Come confermato dai giudici capitolini, nei rapporti nati formalmente come autonomi opera il **principio dell'assorbimento retributivo**: tutti i compensi erogati al collaboratore durante l'esecuzione del rapporto devono essere detratti dall'ammontare complessivo dovuto per retribuzioni tabellari e mensilità aggiuntive. Gli importi corrisposti in misura superiore ai minimi contrattuali non possono essere qualificati come superminimi individuali in assenza della dimostrazione di un patto espresso di miglior favore, evitando indebite duplicazioni patrimoniali.

L'esatta perimetrazione delle voci risarcitorie richiama questioni analoghe a quelle affrontate in tema di [somministrazione e indennità di disponibilità](#), ove la determinazione del quantum risarcitorio presuppone una rigida correlazione con la reale base retributiva di riferimento. Per la difesa aziendale, **l'eccezione di compensazione** e la documentazione analitica degli esborsi corrisposti costituiscono il presidio primario per arginare le pretese restitutorie, mentre per la difesa del lavoratore diviene cruciale ancorare la domanda risarcitoria al danno da mancata erogazione delle retribuzioni successive alla cessazione della prestazione.

La gestione del rischio economico nella riqualificazione contrattuale

L'esclusione del massimale risarcitorio forfettario riespande l'esposizione datoriale alle retribuzioni maturate sino alla riammissione, ma la detrazione per assorbimento dei compensi già corrisposti in costanza di collaborazione consente di neutralizzare le pretese differenziali prive di effettivo disavanzo rispetto ai minimi tabellari del CCNL applicabile.

05. Conclusioni

La decisione resa da **Cassazione Civile n. 24479 del 5 agosto 2026¹** assume un rilievo sistematico che trascende la risoluzione della singola controversia, segnando un punto di arresto definitivo rispetto a prassi ermeneutiche inclini a stemperare l'illecito negoziale in tutele meramente simboliche. L'accertamento per cui la **riqualificazione del lavoro a progetto in subordinato** esclude l'**indennità forfettaria** dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 ripristina la coerenza interna dell'ordinamento giuslavoristico, riallineando la responsabilità per violazione del tipo contrattuale ai principi generali dell'adempimento delle obbligazioni.

Riconoscere al prestatore il diritto alle **retribuzioni integrali perdute** e alle differenze di inquadramento colma una distorsione che premiava ingiustificatamente l'impiego fraudolento di schemi contrattuali atipici. Sul versante del contenzioso, la rigorosa delimitazione della decadenza ai soli casi di recesso datoriale esplicito restituisce certezza ai tempi di azionabilità delle pretese economiche, consentendo al lavoratore di far valere i propri diritti entro l'ordinario termine prescrizione a fronte della naturale scadenza dell'incarico.

Il principio enunciato dalla Suprema Corte proietta i suoi effetti anche oltre l'orizzonte temporale della legge Biagi, offrendo preziose coordinate di lettura per gli interpreti chiamati a misurarsi con le moderne forme di collaborazione e con le tutele del lavoro eterorganizzato. Riaffermando che la realtà materiale della subordinazione prevale indefettibilmente sulle qualificazioni formali e sui massimali di risarcimento pattuiti per altre fattispecie, la giurisprudenza di legittimità ribadisce la centralità del lavoro dipendente quale presidio inderogabile di equità contrattuale e di giustizia sostanziale.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Indennità sostitutiva per ferie non godute: la prova dell'avviso (Diritto del Lavoro)

Indennità suppletiva di clientela: autonoma dall'art. 1751 c.c. (Diritto del Lavoro)

Indennità di agenzia: prova del merito per l'Accordo Collettivo (Diritto del Lavoro)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61 e 69 — Disciplina del contratto di lavoro a progetto e conseguenze della riqualificazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato per vizi genetici o modalità di esecuzione.

Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 — Termini di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale e giudiziale del recesso e indennità risarcitoria forfettizzata nei casi di conversione del contratto a termine.

Codice Civile, art. 2094 — Nozione di prestatore di lavoro subordinato e criteri identificativi dell'eterodirezione e dell'inserimento organizzativo.

Codice Civile, artt. 1223 e 1419 — Risarcimento del danno per equivalente contrattuale e regime della nullità parziale della clausola contrattuale con sostituzione automatica di diritto.

Codice di Procedura Civile, artt. 360 e 384 — Motivi di ricorso in cassazione, principio di non contestazione probatoria e vincolo del giudice del rinvio al principio di diritto.

Giurisprudenza citata

- 1. Corte di Cassazione Civile, Sentenza 5 agosto 2026, n. 24479** — Esito: accoglie il secondo motivo del ricorso principale del lavoratore, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione e rigetta il ricorso incidentale. Punto: sancisce che la riqualificazione giudiziale del lavoro a progetto in subordinato ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non costituisce

conversione del contratto a termine ed esclude l'indennità forfettaria dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, spettando la tutela risarcitoria integrale; circoscrive la decadenza ex art. 32 commi 1-4 al solo recesso espresso del committente.

2. **Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4211** — Esito: rigetta il ricorso principale del lavoratore e il ricorso incidentale dell'associazione datoriale UPI Puglia. Punto: espressione del precedente indirizzo estensivo superato, riconosceva l'indennità risarcitoria forfettizzata ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 anche al contratto a progetto illegittimo per difetto di specificità convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato.
3. **Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 12 gennaio 2023, n. 695** — Esito: rigetta il ricorso per cassazione del lavoratore confermando la decisione emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso in sede di rinvio. Punto: nega l'applicazione della reintegrazione reale dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in difetto di prova di un licenziamento e conferma la liquidazione risarcitoria limitata all'indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, del Collegato Lavoro.
4. **Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 20 novembre 2023, n. 32138** — Esito: accoglie il sesto motivo di ricorso proposto dalla società datrice, rigetta gli altri motivi e cassa la sentenza con rinvio. Punto: ribadisce l'inderogabilità del limite temporale dei trenta giorni per le prestazioni occasionali ed estendeva l'indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, a qualunque riconoscimento giudiziale di lavoro subordinato in luogo di un pregresso rapporto autonomo a termine.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.